

## **RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ATA**

Parliamo volentieri dell'argomento "responsabilità civile" nella scuola anche se lo abbiamo più volte affrontato come sindacato. Ci ritorniamo sopra solo sui punti essenziali in considerazione della importanza sotto vari aspetti che tale argomento ha per gli operatori scolastici e dietro una sentenza della Corte di Cassazione che ha indicato chiaramente quali sono gli elementi importanti per i giudici da prendere in considerazione in caso di incidenti. Le responsabilità dei precettori e degli insegnanti per i danni causati dai loro allievi o apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza sono descritti negli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile che sono ovviamente i fondamenti giuridici della "culpa in vigilando". Infatti la responsabilità ricade su chi è tenuto a sorvegliare la persona che non è in grado di intendere e di volere: per la scuola, è l'alunno minorenni. I Giudici, ormai è consolidato in giurisprudenza, danno importanza concentrando la loro attenzione non tanto alla dinamica dell'incidente quando agli elementi che sono la prevedibilità dell'evento e la inevitabilità dell'evento stesso cioè le misure intraprese atte ad evitare o attenuare l'incidente stesso. Nella scuola le responsabilità sono egualmente distribuite ognuna per la parte che gli compete: dirigente, insegnante, collaboratore scolastico.

**Il dirigente:** ha la responsabilità di organizzare l'orario di servizio degli insegnanti e le attività dei collaboratori scolastici, cioè dell'intera comunità scolastica nell'interesse del servizio scolastico stesso. In caso di violazione di queste regole, il Dirigente Scolastico potrebbe essere considerato responsabile per una "culpa in organizzando";

**L'insegnante** ha la responsabilità per i danni causati dai loro allievi durante il periodo in cui sono posti sotto la sua sorveglianza e se non rispetta le norme comportamentali del regolamento interne del proprio servizio..

**Il collaboratore scolastico** ha la responsabilità di non essere presente in modo continuo nei posti a lui attribuiti e a non svolgere i compiti diversi contemporaneamente stabiliti dal dirigente. Il contratto prevede la custodia e la sorveglianza dei locali scolastici, inclusi i bagni, e la collaborazione con i docenti alla sorveglianza .

Si conclude dicendo che è importante considerare lo sviluppo intellettuale, fisico e psicologico del minore per valutare la sua capacità di intendere e di volere come dicevamo all'inizio .

.Ovviamente le responsabilità hanno gravità diverse a seconda dell'età dell'alunno, il grado e l'ordine di scuola che frequenta, anche se ciò non significa che la giovane età è sinonimo automatico di incapacità di intendere e di volere. Il giudice, infatti, considera diversi fattori per stabilire la capacità del minore di rendersi conto dell'illiceità della sua azione e di autodeterminarsi. Infine come si è detto bisogna sempre dimostrare di non aver potuto impedire il fatto nonostante la presenza fisica nel luogo dell'incidente. In poche parole essere sempre presenti con la massima attenzione, riprendere i comportamenti potenzialmente dannosi degli e per gli alunni, intervenire con tempestività cercando di prevenire atti o gesti pericolosi perché in caso di incidente, come detto, se non si è in grado di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto si è responsabile con tutte le dovute conseguenze.

### **AUMENTI STIPENDIALI ANCHE AI SUPPLENTI**

E' arrivato l'ok della Ragioneria dello Stato per lo stanziamento di ulteriori 300 milioni da destinare agli aumenti degli stipendi dei docenti messi in pagamento anticipato, rispetto alla firma del contratto, a dicembre scorso. Sarà il secondo aumento dopo quello previsto dal CCNL, la cui firma definitiva è attesa al tavolo di confronto tecnico tra Aran e sindacati. Si tratta di circa 25 euro oltre i 100 già presi. La preintesa firmata a dicembre prendeva in considerazione anche un una-tantum per riconoscere ai lavoratori una parte degli arretrati non percepiti negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 a causa del ritardo con il quale il contratto è stato firmato. Gli aumenti vanno tutti a incrementare la parte fissa della retribuzione composta dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa, dalla retribuzione professionale per i docenti e dal compenso individuale accessorio per gli Ata. Naturalmente gli aumenti effettivi di ciascuno dipenderanno dal livello di inquadramento dell'anzianità individuale.

Importanti novità ci sarebbero anche su quest'ultimo aspetto, nel senso che al Ministero sono al lavoro, unitamente a NoiPA, perché anche il personale che in questi anni ha lavorato con contratti di supplenza breve e saltuaria possa ricevere gli arretrati probabilmente già da questo mese, al più tardi con l'emissione di aprile.

**I motivi per cui non è stato possibile procedere celermente con il calcolo degli arretrati per i docenti supplenti sono da attribuire alle difficoltà, da parte di NoiPA , di estrarre i dati di tutte la supplenze fatte dai lavoratori dal 2019 al 2022**

### **PENSIONATI**

Certificazione Unica (C.U.) 2023 Inps L'INPS con apposito comunicato stampa del 28/02/2023 e relativa notizia del 01/03/2023 ha comunicato la disponibilità da giovedì 16 marzo 2023 della Certificazione Unica 2023 (c.d. C.U 2023 ex C.U.D.) da utilizzare per la prossima Dichiarazione Redditi 2023.

## **ATA RIDUZIONE ORARIO A 35 ORE**

La questione della riduzione dell'orario settimanale di servizio del personale ATA ha, fin dall'inizio, costituito un problema di difficile soluzione, sia per l'ambiguità della norma contrattuale sia per il desiderio sindacale di applicarla in modo generalizzato, estendendo il beneficio anche a personale non rientrante nelle condizioni indicate dall'art. 55 del CCNL sia per l'opposizione dei dirigenti. L'art. 55 del nostro CCNL di comparto recita: Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche. Le 35 ore devono essere applicate solo nel plesso interessato e solo al personale coinvolto in più turni o scuole strutturate con più di 10 ore di servizio continuativo per almeno tre giorni alla settimana. L'orario di servizio va inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell'istituzione scolastica e l'erogazione dei servizi all'utenza. Nel periodo estivo la scuola potrebbe modificare il proprio orario di servizio, di conseguenza vanno modificati gli orari individuali di lavoro dei singoli dipendenti. Quindi, non vi è necessità di recupero poiché il personale presta servizio per 36 ore. Il personale che usufruisce della riduzione può svolgere lavoro straordinario. Le 35 ore non devono essere deliberate dal Consiglio. Non è competenza del Consiglio stabilire i regimi orari dei dipendenti. Una DS della provincia di Bergamo ha chiesto sulla materia l'autorevole intervento dell'ARAN, agenzia che rappresenta la parte pubblica in sede di contrattazione collettiva nazionale, ma che tra le sue finalità prevede anche l'eventuale interpretazione dei contratti. Il parere dell'ARAN esprime una posizione tutt'altro che estensiva della norma e richiama ad un rigoroso rispetto delle condizioni che autorizzano i Dirigenti scolastici a ridurre l'orario settimanale del personale ATA. Ricordiamo, per la verità, che negli anni passati alcuni dirigenti scolastici si sono dovuti difendere dall'accusa di danno erariale davanti alla procura della Corte dei conti.

## **ROTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI**

“In questi giorni viene riproposta di nuovo la questione e ci sembra quantomeno strano che, all'avvio di procedure complesse come quelle connesse all'attuazione del PNRR, possa essere ripresa in considerazione la necessità di trasferire i dirigenti scolastici ad altre sedi. Oggi più che mai invece c'è l'esigenza di garantire continuità amministrativa e gestionale per non disperdere il patrimonio di conoscenza del contesto che ogni dirigente scolastico ha maturato svolgendo le proprie funzioni in territori caratterizzati da elevati indici di complessità.

La continuità vale ancora di più nel momento in cui l'Unione Europea ci chiede di raggiungere risultati sul fronte della dispersione e dei livelli di apprendimento già entro il prossimo anno scolastico.

Senza parlare del fatto che l'Anac più volte ha escluso le scuole dalle amministrazioni ad elevato rischio corruttivo". "Lo Snals Confisal resta fermamente contrario alla logica della rotazione degli incarichi dirigenziali nel settore scolastico - conclude - e si adopererà affinché il Ministero intervenga sollecitamente per assumere una posizione netta e valida per tutto il territorio nazionale, anche per garantire la continuità gestionale delle scuole, fattore irrinunciabile per conseguire gli obiettivi che ci sono stati assegnati dall'Europa".

**Così afferma Elvira Serafini, Segretario Generale dello Snals-Confisal, in merito alla notizia riguardante la richiesta da parte della Corte dei Conti di applicare l'obbligo di rotazione per i ds.**

## **POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI**

Tutto ciò che è opportuno sapere in caso di malattia Scheda riepilogativa sulla disciplina che regola le assenze per malattia. Precisiamo prioritariamente che ogni assenza dal posto di lavoro deve essere giustificata, ovviamente non lo deve essere se l'assenza cade in un giorno festivo, sempre se non siano state previste "eccezionali riunioni", come invece lo deve essere nel giorno libero individuale settimanale. Infatti il giorno libero, a differenza di quello festivo, è a tutti gli effetti da considerare giorno di servizio. L'assenza dal domicilio durante la visita fiscale va sempre giustificata, addirittura in via preventiva alla scuola di servizio, in base all'art.55 c.5 bis del D.L.vo 165/2001. Tale comunicazione permette alla scuola di comunicare all'INPS l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità .

### ***Normativa di riferimento***

Artt. 18 e 22 Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  
Messaggio Inps 9 agosto 2017, n. 3265

### ***Polo unico per le visite fiscali***

Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il "Polo unico per le visite fiscali" con l'attribuzione all'Inps della competenza esclusiva ad effettuare le visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico .

### ***Richiesta delle visite fiscali da parte delle PP.AA.***

La richiesta di visita medica di controllo (VMC) va effettuata da parte delle PP.AA. tramite Portale. Nella richiesta di VMC dovrà essere specificato o se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare.

**Visite fiscali d'ufficio** • L'Inps, acquisiti i dati dei certificati medici, può disporre un numero prestabilito di visite d'ufficio.

- Per le visite mediche di controllo disposte d'ufficio dall'Inps, verrà restituito al datore di lavoro pubblico l'esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.

### **Visite ambulatoriali**

- Nel corso della visita ambulatoriale saranno valutate soltanto l'effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi.
- Non rientra tra i compiti dell'Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
- La giustificabilità di assenza a domicilio o di mancata presentazione a visita ambulatoriale sono di competenza del datore di lavoro. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore

### **Gestione reperibilità e assenza del lavoratore**

- Il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'Inps.
-

- Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite da un emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo.

### ***Fasce di reperibilità***

- In attesa del decreto che armonizzi le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, rimangono valide, per il settore pubblico, quelle attualmente in vigore: **9.00-13.00 e 15.00-18.00**

### ***MOBBING***

La Corte di Cassazione (sez. lavoro, sent. n.10285/2018) ha definito le condizioni di configurabilità del mobbing lavorativo:

- una serie di comportamenti di carattere persecutorio che siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo direttamente dal datore di lavoro o di un suo preposto,
- l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente,
- il nesso reale tra la condotta del dipendente e il pregiudizio nella propria integrità psico-fisica,
- l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

## **SUPPLENZE: ELENCHI AGGIUNTIVI .**

Elenchi aggiuntivi alle GPS 2023/24: la possibilità di inserirsi riguarda solo la prima fascia e quindi i docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno. Il tutto è regolato **dall'OM n. 112 del 6 maggio 2022 art.10**, che non contempla la stessa possibilità per la seconda fascia I docenti laureati per la scuola secondaria dopo il 31 maggio 2022 dovranno attendere l'aggiornamento delle GPS nel 2024 per potersi inserire in graduatoria GPS. Possono invece inviare le domande di messa a disposizione che i Dirigenti Scolastici possono utilizzare in caso di graduatorie esaurite. **Discorso diverso invece per infanzia e primaria, perché sia il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 sia la laurea in Scienze della formazione primaria sono titoli di abilitazione e quindi danno diritto all'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS.**

RIEPILOGANDO:

- 1) gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS vengono formati in attesa dell'aggiornamento 2024/26;
- 2) possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro la data stabilita dal Ministero;
- 3) gli elenchi aggiuntivi sono costituiti solo per l'a.s. 2023/24, l'anno successivo si passerà a pieno titolo in prima fascia 4) dagli elenchi aggiuntivi si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

### **Scadenza ore 14.00 del 27 Aprile**

Ricordiamo che aver conseguito l'abilitazione/concorso in una determinata classe sono valide a cascata abilitazioni in altre classi di concorso:

tabella delle classi di concorso all.D (vedi sotto)



## Allegato D

| <b>Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione</b> |  |
|---|--|
| <b>Procedura concorsuale</b>                                | <b>Altre abilitazioni corrispondenti</b>                               |
| A – 13 Discipline letterarie, latino e greco                | A – 11 Discipline letterarie e latino                                  |
|   | A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado |
| A – 11 Discipline letterarie e latino                       | A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado |
| A – 27 Matematica e fisica                                  | A – 26 Matematica  |
|   | A – 20 Fisica  |
|   | A – 47 Scienze matematiche applicate                                   |
| A – 20 Fisica+ A – 47 Scienze matematiche applicate         | A – 27 Matematica e fisica   |
| A – 20 Fisica + A – 26 Matematica                           | A – 27 Matematica e fisica   |

### **SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO**

Nella graduatoria interna di istituto per individuare eventuali soprannumerari per l'a.s. 2023/23 il titolo di specializzazione per il sostegno non dà nessun punteggio aggiuntivo. I titoli da prendere in considerazione sono le esigenze di famiglia, l'anzianità di servizio complessivo, anni di permanenza nella scuola, superamento concorso ordinario.

### **PENSIONE DI VECCHIAIA E NUOVO LAVORO**

La pensione di vecchiaia non prevede il divieto di cumulo tra redditi da lavoro e quelli da pensione e quindi non prevede la riduzione dell'assegno pensionistico se il neopensionato decide di riprendere un altro lavoro. E' necessario cessare l'attività lavorativa per accedere alla quiescenza, ma dopo la decorrenza del primo assegno pensionistico è possibile riprendere l'attività lavorativa anche come dipendente e se si continua a versare i contributi dopo cinque anni dal pensionamento si potrà richiedere anche il ricalcolo della pensione per alzare l'importo dell'assegno..



## **CONCORSO ORDINARIO ED. MOTORIA**

E' in arrivo il bando di concorso per circa un totale di 4.405 posti **per l'educazione motoria alla scuola primaria** che entrerà a regime da settembre prossimo coinvolgendo anche le IV classi. La disciplina è stata introdotta dalla legge di bilancio del 2022 per le V e le IV classi. Il concorso è per titoli ed esami ed è abilitante.

## **EDUCAZIONE FINANZIARIA INSEGNATA NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge "Competitività" che inserisce l'Educazione finanziaria nell'insegnamento dell'Educazione civica. Il MIM definirà le linee guida per lo studio dell'Educazione finanziaria nelle scuole, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari.

## **DOCENTI TUTOR E DELL'ORIENTAMENTO FIRMATO IL DECRETO CON I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI 150 MILIONI DI EURO DESTINATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

E' stato emanato il DM n. 63 del 5 aprile 2023 che individua i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo dei 150 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore Molti colleghi, dopo il comunicato ultimo del 6 aprile u.s.. in cui abbiamo parlato ampiamente di queste nuove figure, ci hanno telefonato per saperne di più sia in termini di servizio, di eventuali esoneri, di erogazione economica. Come ormai sappiamo le nuove figure del docente tutor e quella dell'orientatore saranno attive a partire dall'anno scolastico 2023/2024, per consentire in via prioritaria l'avvio delle attività curriculari di orientamento destinate agli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Le scuole dovranno comunicare i nominativi dei docenti, che si sono resi disponibili volontariamente a svolgere la funzione per almeno tre anni, da avviare ai percorsi di formazione di 20 ore a partire dalle ore 15,00 del giorno 17 aprile 2023 e fino alle ore 15,00 del 2 maggio 2023". Pertanto, chi è desideroso a svolgere tali compiti, deve subito comunicarlo al proprio Dirigente. I requisiti, li ripetiamo, sono almeno "preferibilmente": cinque anni di servizio a tempo indeterminato o determinato, aver svolto nell'ambito del PCTO compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor o all'orientatore e essere disposti a svolgere la funzione per almeno tre anni scolastici come già detto per un compenso dalle ca. 3000 alle 4000 euro annue lorde. Crediamo infine che sia impossibile pensare ad eventuali esoneri dal servizio di insegnamento anche perché tali attività, almeno per ora, dovranno essere svolte in orario non curriculare per raggruppamenti costituiti da alunni da 30 a 50

### ***ORGANICI DIRIGENTI SCOLASTICI – INCONTRO AL MI***

Si è svolto il 13 aprile presso il Mi l'incontro di informazione sindacale sugli organici dirigenti scolastici anno scolastico 2023/2024. Per il prossimo anno scolastico saranno funzionanti 7960 istituzioni scolastiche, norme dimensionate secondo i parametri di cui all'art. 19, comma 5, del DL n. 98/2011. Lo Snals Confsal ha espresso le seguenti osservazioni sulla bozza di DM relativo agli organici dei dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico:

utilizzare i posti delle autonomie scolastiche in deroga, secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/2021, per incarichi ai dirigenti scolastici che chiedono di rientrare nelle regioni di residenza

utilizzare comunque il numero delle istituzioni scolastiche dimensionate secondo i parametri di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 234/20, nella base di calcolo della percentuale prevista per la mobilità interregionale;

riaprire con urgenza i lavori della Conferenza Unificata Stato-Regioni per l'avvio di piani di dimensionamento regionali con criteri condivisi con l'amministrazione centrale; Lo Snals Confsal ritiene che il confronto sindacale sia lo strumento in grado di tutelare realmente i diritti dei dirigenti scolastici e a tal fine ha chiesto un urgente intervento legislativo per assicurare la totale disponibilità dei posti per i dirigenti fuori regione, anche in previsione del prossimo concorso a dirigente scolastico che rischia di azzerare le possibilità di rientro nelle regioni di provenienza.

### ***DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE DOCENTE PER L'A.S. 2023/24***

Il MIM, con nota DGPER prot. 26952 del 12-04-2023, avente per oggetto: "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2023/24", dispone istruzioni operative in merito alla determinazione dell'organico per il personale docente dell'a.s. 2023/24, facendo riferimento alle innovazioni introdotte con la legge n. 234/2021, anche al fine di conseguire gli obiettivi del PNRR.

### ***DI NUOVO GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO***

In queste settimane le segreterie scolastiche saranno informate del nuovo organico di diritto autorizzato per l'a.s. 2023/24 predisposto dall'Ufficio Scolastico Provinciale su numeri indicati dall'U.S.R.. Un calcolo complesso, da cui dipenderà l'organico per il prossimo anno scolastico di ogni scuola e il destino di tanti colleghi ancorché di ruolo. Bisognerà pertanto per qualcuno riprendere la graduatoria interna di Istituto della quale abbiamo già indicato i titoli e i servizi per la sua compilazione e abbiamo avuto qualche domanda sui titoli di specializzazione e perfezionamento di cui riportiamo le norme di valutazione: leggiamo nella sezione A 3 – punto C – della Tabella A e nella sezione B 2 – punto C – della Tabella B finora utilizzata

“per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito punteggio graduatoria soprannumerari delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma ..... Punti 5 (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) Precisiamo che si valuta solo il superamento del concorso ordinario (12 punti) ma non il concorso straordinario per quanto riguarda i titoli generali da tenere presente e che non si valuta l’anno in corso.

### ***DOCENTE SOPRANNUMERARIO NUOVA DOMANDA***

Anche se il termine per la presentazione delle domande per trasferimento è scaduto potrebbe capitare in una scuola che venga ripresa la graduatoria dei soprannumerari interna per individuare e comunicare all’Ufficio Scolastico provinciale il nominativo dell’insegnante che in base al nuovo organico dell’istituto comunicato da quest’ultimo Ufficio si possa verificare una contrazione di ore fino alla perdita di titolarità o ancora una mancanza di ore per il completamento di cattedra interna con la conseguente istituzione di una cattedra orario esterna. Solo nel primo caso il docente soprannumerario ha pochi giorni per volere ripresentare la domanda di trasferimento condizionata o volontaria. Per il secondo caso, ovvero l’assegnazione ad una cattedra orario esterna della scuola, sarà il Dirigente Scolastico assegnare tale cattedra quasi sempre in base alla posizione in graduatoria interna

### **1) Domanda CONDIZIONATA – CONSEGUENZE**

tale domanda viene presentata dal docente soprannumerario che vuole rimanere nella scuola di titolarità e intende pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. Per condizionare la domanda dovrà rispondere negativamente al quesito riportato nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il diritto di precedenza per il rientro si applica per un ottennio se però il docente presenta ogni anno domanda condizionata inserendo la scuola di precedente titolarità come prima preferenza e non si perde il punteggio della continuità

### **2) Domanda VOLONTARIA – CONSEGUENZE**

Viene presentata dal docente dichiarato nuovo soprannumerario che non vuole rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare comunque al movimento a domanda. In questo caso deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda e può esprimere qualunque tipo di preferenza. Con la domanda volontaria il docente perde sia il diritto di precedenza per il rientro nella scuola che tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola, punteggio che, invece, si conserva per un ottennio con la domanda condizionata. Ciò si verifica anche se non si ottiene il movimento volontario richiesto.

**Ricordiamo le date dei trasferimenti: personale insegnante: 2 maggio, 24 maggio pubblicazione movimenti; personale educativo: 3 maggio e pubblicazione 29 maggio; personale Ata 11 maggio e 1 giugno. La prima data è l'ultimo termine per la comunicazione delle domande al SIDI e quindi possibile eventuale ritiro delle stesse domande.**

## **ATA GRADUATORIA 1<sup>^</sup> fascia - 24 MESI**

Gli altri devono attendere l'aggiornamento 3<sup>^</sup> fascia l'anno prossimo. Le domande, come abbiamo già comunicato, devono essere prodotte dal 27 Aprile al 18 Maggio prossimi solo da chi ha maturato complessivamente 24 mesi di servizio o 23 mesi e 15 gg. effettivi di servizio anche non continuativo. Precisiamo una volta per tutte che la graduatoria di 1<sup>^</sup> fascia si aggiorna ogni anno mentre quella di 3<sup>^</sup> fascia ogni tre anni. , E pertanto oggi ricordiamo i requisiti per entrare nelle graduatorie ATA 24 mesi. Essere in servizio in qualità di personale ATA in una scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre; se oggi non si è in servizio non si perde la qualifica di "personale ATA a t.d. della scuola statale" sempre se si è inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi speciali per le supplenze del medesimo profilo e medesima provincia; se non ci si ritrova nei punti precedenti non si perde la qualifica di cui sopra se si è inseriti nella graduatoria della terza fascia di Istituto per il conferimento delle supplenze sempre per il medesimo profilo e provincia. E per chi non ha servizio alle spalle o ha meno di 24 mesi? Costoro possono iscriversi nel prossimo anno 2024 alle graduatorie di terza fascia rispettivamente come nuovo inserimento e come aggiornamento della propria posizione in graduatoria con i titoli di servizio e culturali nel frattempo acquisiti. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Per i titoli di studio da possedere e per altre informazioni rivolgersi in sindacato.

## **DOCENTI IN PART-TIME**

Il divieto di cumulo fra lavoro pubblico e lavoro privato non sussiste se il apporto di lavoro con il Miur sia a tempo parziale con prestazione non eccedente il 50% dell'orario a tempo pieno. I docenti a tempo indeterminato che hanno scelto il lavoro part time, per le 40 ore di attività collegiali hanno gli stessi obblighi dei colleghi a tempo pieno. In particolare hanno l'obbligo di partecipare a tutte le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, anche se la convocazione ricade in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento.



## **ASSEMBLEE SINDACALI A SCUOLA**

Gli operatori scolastici hanno diritto ad un massimo di 10 ore annue per assistere alle assemblee sindacali se si svolgono entro il proprio orario di servizio, al di fuori dello stesso, non occorre nessun permesso o avviso. Ci è stato chiesto se il tempo di viaggio per l'assemblea territoriale è da computare nelle 10 ore. In caso di assemblea territoriale, dunque, le ore di permesso utilizzabili comprendono sia le ore di effettiva assemblea che i tempi necessari per il raggiungimento della sede ove la stessa si tiene e/o per il ritorno alla sede di servizio, ma tali ore possono essere utilizzate se e nel limite in cui coincidano con l'orario lavorativo giornaliero del dipendente. Invece, le ore di lavoro non coincidenti con l'orario in cui si è svolta l'assemblea e/o con il tempo di viaggio dovranno essere regolarmente lavorate e non potranno in ogni caso essere scomutate dalle 10 ore annuali pro capite di permesso per assemblea spettanti a ciascun dipendente della scuola. La funzione della contrattazione integrativa in materia di assemblee sindacali, infatti, è quella di garantire il diritto di partecipazione a tutti i dipendenti della scuola, coniugandolo altresì con il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

## **STAMPA CONTROLLO PENSIONE 1.9.23**

I pensionandi scuola 2023, entro il 18 aprile ricevono l'accertamento del diritto alla pensione dal 1/9/23. Ottenuta dall'INPS la certificazione diritto pensione, devono richiedere alla scuola di titolarità la stampa "Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2023" per poter effettuare il Controllo e segnalare per tempo eventuali errori. In sindacato viene precisata l'importanza del controllo che sarà effettuato dal servizio consulenza del sindacato che ha curato la pratica pensione. Sono riportati il modello di richiesta della stampa Ipotesi Pensione ed eventualmente il modello di successiva richiesta di rettifica da inviare on line alla propria scuola di titolarità. Si ricorda l'importanza del controllo Ipotesi Pensione al 31.08.2023 per segnalare tempestivamente eventuali errori e chiederne la correzione prima che la pensione sia "accolta". Se non si richiede la correzione in questa fase, ricevuta la determina della pensione per posta a casa, si potrà solo presentare il ricorso on line oppure il riesame che però sarà lavorato, come attualmente avviene, a distanza di anni.

## ***DIFFIDA RECUPERO STIPENDIALE ANNO 2013***

Come è ormai noto la legge n.122 del 2010 aveva escluso ben quattro anni dal 2010 al 2013 dal conteggio per la ricostruzione di carriera al personale della scuola. Con vari interventi sindacali ne furono recuperati tre rimanendo l'anno 2013. Ciò significa un anno in più per lo scaglione di carriera successivo. L'Ufficio scolastico regionale ha emanato una nota del 22/2/23 n. 3959 con la quale sostiene che non esistono motivi per accogliere le richieste di riconoscimento di tale anno fornendo alle scuole riscontri adeguati al rigetto delle diffide ricevute dalle stesse. Nonostante tale nota c'è ancora chi invita a chiedere e inviare diffide alle scuole.

### ***ATA: RECUPERO SABATO***

Nelle scuole dove viene attuata la cosiddetta "settimana corta" cioè il sabato sospesa la didattica in base al PTOF, il personale Ata che viene chiamato a prestare ore di lavoro in tale giorno ha diritto al compenso straordinario o al recupero delle ore lavorate. Bisogna tenere presente secondo l'Aran in un suo orientamento che il sabato è lavorativo e non festivo e che la settimana corta non modifica tale impostazione del riposo settimanale che nella scuola è la domenica. Considerato pertanto che il sabato, per chi ha effettuato il proprio orario settimanale in 5 giorni, sono ore in più di lavoro ne consegue che una richiesta di prestazione lavorativa in tale giorno feriale è da considerare a tutti gli effetti aggiuntiva e, quindi, da remunerare come straordinario o da recuperare sotto forma di riposo compensativo. Nella contrattazione interna in base all'art.54 c.4 del CCNL vigente si stabiliranno, per chi opta al recupero, le modalità dello stesso che può e deve essere nell'ambito dell'organizzazione lavorativa di comparto.

### ***NUOVO RECLUTAMENTO DOCENTI***

Per il nuovo reclutamento assai più lungo e complesso di quello attuale "è previsto l'avvio dei corsi per il conseguimento dei 30 CFU tra settembre e ottobre": lo ha evidenziato il sindacato dopo l'incontro con il Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla riforma del reclutamento. Tale conseguimento dei 30 CFU è previsto dalla legge 79/2022. Sono inoltre previsti corsi da 30 CFU rivolti ai docenti già abilitati in altra classe di concorso o altro grado e per i docenti specializzati e assunti su sostegno, ma privi dell'abilitazione sulla disciplina

Nel nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti è infatti prevista una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, così articolata: A) Attivazione di percorsi formativi da 30 CFU che danno accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024, oppure accesso con i 24 CFU, purché acquisiti entro il 31 ottobre 2022. B) Per chi risulta vincitore sottoscrizione di un contratto annuale (31 agosto), completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale per 30 CFU, che in caso di esito positivo dà diritto all'assunzione a tempo indeterminato. C) Il docente, una volta sottoscritto il contratto a TI, sostiene il periodo di prova con test finale, come da DM 226/2022 e in caso di esito positivo è definitivamente confermato in ruolo.

### **CONCORSO STRAORDINARIO TER**

Per questo terzo concorso straordinario occorrono tre anni di servizio negli ultimi cinque anni o 24 CFU. Il Ministero ha richiesto una significativa semplificazione della procedura concorsuale per rispettare la tempistica stretta. Inoltre, è previsto l'avvio dei corsi per il conseguimento dei 30 CFU tra settembre e ottobre, come previsto dal DL 36/2022

### **MAI ATTESTARE FALSAMENTE LA PRESENZA IN SERVIZIO**

La Cassazione Civile con Sent. Num. 5194/2023 ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente scolastico che ha attestato falsamente la presenza di un collega in servizio strisciando il badge di quest'ultimo a suo posto. Ciò nonostante che fosse stato assolto in sede penale e che la Corte dei Conti aveva sentenziato un ridimensionato della condanna per danno erariale, osservando che la decisione si era fondata anche sulle condizioni di salute dello stesso dipendente, cui era stata diagnosticata una grave malattia. Le conseguenze, pertanto, di un atto fatto in buona fede proiettato verso un aiuto cortese nei confronti di un collega malato, porta ad avere delle proprie situazioni fortemente punitive. Riteniamo pertanto che tale atto, ancorché illegittimo, con il giusto e dovuto richiamo disciplinare, dovrebbe però essere rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione scolastica attraverso la valutazione pregressa del comportamento del dipendente e se questo abbia o meno compromesso il vincolo fiduciario violando reiteratamente codici di condotta come sembra, però, essere accaduto nel caso della sentenza di cui sopra

# **TESSERAMENTO SNALS-Confisal**

**L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega.**

L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

**Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato**

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bonifico: **IT43E0326815800052898267781 intestato a Segreteria Provinciale SNALS** di Taranto.

**Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.**

**A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.**

SNALS—CONFISAL

SEGRETERIA PROVINCIALE TARANTO

C.SO ITALIA 63/G

TEL. 0997302194—FAX 0997309411

MAIL — [puglia.ta@snals.it](mailto:puglia.ta@snals.it)

Web - [www.snalstaranto.eu](http://www.snalstaranto.eu)